

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

IMPOSTA UNICA COMUNALE - ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017. CONFERMA.

Nr. Progr. **10**
Data **27/02/2017**
Seduta NR. **2**
Titolo **4**
Classe **1**
Sottoclasse **1**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/02/2017

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **27/02/2017** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
VERONESI GIAMPIERO	S	VECCHI ALESSIA	S	FACCHINI MICHELE	S
MARCHESINI GIULIA	S	TORLAI FABIO	S	BORGHI VITTORIO	S
LAFFI ELISA	N	QUERZÈ DAVIDE	S	FRANCESCHI MASSIMILIANO	S
MADDALONI CARMINE	S	MOSCATELLI FRANCESCO	N		
CRUCITTI PAOLA	S	IOVINO PAOLO	S		
MORANDI NADIA	S	GALLERANI GABRIELE	S		
BORTOLANI STEFANO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S		
<i>Totale Presenti: 15</i>		<i>Totali Assenti: 2</i>			

Assenti giustificati i signori:

LAFFI ELISA, MOSCATELLI FRANCESCO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, MADDALONI CARMINE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

IOVINO PAOLO, QUERZÈ DAVIDE, BORGHI VITTORIO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017. CONFERMA.

Per quanto riguarda gli interventi si fa riferimento a quanto riportato nella deliberazione n. 9 in data odierna e alla registrazione in atti al n. 4378.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale che si compone di tre distinti prelievi:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del Servizio di gestione dei rifiuti;
- il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011;

Considerato in particolare che, con l'Imposta Unica Comunale, a partire dal 1° gennaio 2014:

- viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale per legge e per regolamento (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate; anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza agricola;
- sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

Richiamato inoltre l'art. 9 bis del Decreto Legge del 28 marzo 2014 n. 47, modificativo dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 in materia di Imposta Municipale Propria, che assimila all'abitazione principale dal 01.01.2015 una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso;

Richiamata inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto a partire dal 1° gennaio 2016:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; per tale casistica sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa Legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla Legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'Imposta Municipale Propria è così suddiviso tra Stato e Comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D, dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

Richiamata la Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 che conferma anche per l'anno 2017 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, che ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di

effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 04.05.2012 e successive modificazioni;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento IMU è assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22.03.2016, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2016;

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31.01.2017, esecutiva, avente per oggetto: “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011)”;

Ritenuto di confermare per l'anno 2017, al fine di garantire la gestione dei servizi e salvaguardare gli equilibri di Bilancio di stabilire, nel rispetto dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale Unica approvate per l'anno 2016 sopra richiamate;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, “*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 che ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017;

Visti inoltre l'articolo 13, commi 13 bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

Viste:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 5.343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4.033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 15.02.2017;

Visti infine:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento generale delle entrate;

Udita, sul punto, la dichiarazione di astensione dal voto espressa dal Consigliere **Franceschi** ed inoltre, facendo integrale rinvio alla deliberazione n. 9 in data odierna e alla registrazione in atti al n. 4378, si prende atto della dichiarazione di voto contrario espressa dal Consigliere **Gallerani** (Capogruppo "Uniti per Anzola");

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Consiglieri Gallerani, Zavattaro e Facchini) e astenuti n. 2 (Consiglieri Borghi e Franceschi) resi per alzata di mano, presenti n. 15 componenti

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) Di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (IMU):
 - **aliquota pari allo 0,40 per cento** per le seguenti unità immobiliari, e pertinenze ammesse, classificate nelle **categorie A/1, A/8 e A/9**:
 - unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze;
 - unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - una ed una sola unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci

- assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- **aliquota pari allo 0,20 per cento** per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute da soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare con reddito I.S.E.E. non superiore a € 20.000,00 con la presenza di un figlio disabile grave a carico fiscale, residente nell'alloggio in oggetto, non inserito in struttura residenziale e con i requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
L'anno di riferimento, per quanto concerne il reddito, è quello precedente a quello d'imposizione IMU e di applicazione dell'aliquota ridotta;
 - **aliquota pari allo 0,40 per cento** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, esclusi quelli destinati ad alloggi sociali (housing sociale) come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - **aliquota pari allo 0,48 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo d'imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale, su tutto il territorio nazionale, e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;
 - **aliquota pari allo 0,70 per cento**, per l'abitazione e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, locata a persona fisica anagraficamente residente nell'immobile utilizzato come abitazione principale, con contratto registrato a canone concordato dalle Associazioni di Categoria ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3;
 - **aliquota pari allo 0,55 per cento**, per i proprietari di alloggi che aderiscono al progetto "Politiche per l'abitare – progetto per la prevenzione e il contrasto alla emergenza abitativa" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 09.02.2016; l'aliquota agevolata si applica, nel rispetto delle condizioni previste nell'ambito del progetto, all'abitazione e alle relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, locata a persona fisica anagraficamente residente nell'immobile utilizzato come abitazione principale, con contratto registrato a canone concordato minimo dalle Associazioni di Categoria ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3;
 - **aliquota pari allo 0,96 per cento**, per i terreni agricoli;

- **aliquota pari allo 1,06 per cento**, per tutte le fattispecie imponibili non ricomprese nei punti precedenti;
 - 2) Di stabilire che il proprietario al fine di poter usufruire delle aliquote ridotte o agevolate, esclusi i casi per i quali è previsto l'obbligo della presentazione della dichiarazione, deve produrre apposita autocertificazione, conforme ai modelli predisposti dal Comune, entro il termine di pagamento del saldo IMU del primo anno; tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni. In caso di contratto regolarmente registrato, la mancata presentazione dell'autocertificazione sarà sanzionata ai sensi delle disposizioni vigenti secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate;
 - 3) Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai fini I.C.I. negli anni precedenti sono ritenute valide anche per l'Imposta Municipale Propria (IMU) nel rispetto della nuova normativa e a condizione che non ci siano state variazioni nella situazione contributiva del soggetto passivo;
 - 4) Di stabilire che dall'imposta dovuta per abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, e per le relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, si detraggono Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, non destinati ad alloggi sociali (housing sociale) come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008;
 - 5) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
 - 6) Di stimare in € 3.362.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 derivante dalle aliquote e detrazioni sopra determinate al netto della quota destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012;
 - 7) Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2017/2019, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - 8) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio e comunque entro il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13 bis e 15, del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 214/2011);
- Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Consiglieri Gallerani, Zavattaro e Facchini) e astenuti n. 2 (Consiglieri Borghi e Franceschi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **10** del **27/02/2017**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE - ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017. CONFERMA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 13/02/2017 IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO RICOTTA PASQUALINO
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 13/02/2017 IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO RICOTTA PASQUALINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 27/02/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MADDALONI CARMINE

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 09/03/2017